COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile	
1992, n. 285. S. 1638, approvato dalla Camera (Parere alla 8ª Commissione del Senat	
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	76
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	78
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	77

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 dicembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

S. 1638, approvato dalla Camera.

(Parere alla 8ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), relatore, ricorda che la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha già esaminato il provvedimento in occasione della sua discussione alla Camera, esprimendo parere favorevole con due osservazioni, la prima delle quali è stata recepita dalla Commissione di merito.

Illustra quindi brevemente il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 dispone una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada. Sugli schemi dei decreti è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.

L'articolo 2, comma 1, indica i principi e criteri direttivi della delega, che sono moltissimi e tendono alla riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione con le altre norme di settore, con quelle dell'Unione europea e quelle derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme sulla competenza delle regioni e degli enti locali.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione in una serie di materie tecniche: veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità; massa limite e sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto di carichi sporgenti; segnaletica stradale; manutenzione delle segnalazioni stradali luminose; classificazione dei veicoli, al fine di adeguarla alle nuove tipologie; procedure di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione; classificazione e utilizzazione dei veicoli in

relazione all'uso; disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico; uso di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive; istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili.

Il comma 3 dell'articolo 2 prevede l'abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie oggetto di delegificazione con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.

Il comma 4 prevede che il Governo modifichi il regolamento di esecuzione del codice al fine di adeguarlo al contenuto dei decreti legislativi di attuazione della delega.

Il comma 5 attribuisce a decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di stabilire le istruzioni tecniche per i procedimenti amministrativi previsti dai regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 e dal regolamento di esecuzione del codice.

L'articolo 3 prevede la possibilità per il Governo di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi e reca le clausole di invarianza finanziaria.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*), che riprende, nella parte in cui è ancora attuale, il parere già approvato dalla Commissione in occasione della discussione del provvedimento alla Camera.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) condivide la proposta di parere formulata dal relatore.

Con riferimento alla osservazione di cui alla lettera *a*), osserva tuttavia – in qualità di relatore sul provvedimento presso la 8ª Commissione – che la mancata previsione dei medici di base tra i soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento della patente è motivata dalla preoccupazione che i medici di base, per il loro rapporto con la persona oggetto di esame, possano non essere del tutto imparziali nelle loro valutazioni.

Ove tale indicazione fosse accolta dalla 8ª Commissione, occorrerebbe pertanto prevedere procedure che garantiscano la 14.15 alle 14.20.

piena terzietà di tali figure professionali nell'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) condivide le preoccupazioni manifestate dal collega Borioli e richiama il particolare rapporto di dipendenza che spesso lega il medico di base al proprio paziente, che può revocarlo in qualsiasi momento; sarebbe quindi estremamente cauto nell'estendere a tale categoria professionale le competenze ipotizzate.

Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), relatore, pur comprendendo le osservazioni dei colleghi, rileva come in assenza del medico di base si espongano gli esaminandi ad una valutazione da parte di un medico che nulla conosce della persona e che non è quindi in grado di giudicare l'idoneità o meno alla guida; tanto varrebbe allora non prevedere affatto l'accertamento dei requisiti psicofisici. Ritiene che presso la Commissione di merito si possano definire le opportune misure di garanzia in tale ambito.

Raffaele RANUCCI, presidente, considera ragionevoli entrambe le posizioni espresse dai colleghi. Ritiene tuttavia che solo la partecipazione del medico di base alla procedura valutativa possa garantire un'effettiva ed efficace valutazione dei soggetti richiedenti; auspica pertanto che la Commissione di merito, ove decida di tenere conto dell'osservazione formulata, individui le opportune misure volte a fugare le preoccupazioni di parzialità manifestate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (S. 1638, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 1638, approvato dalla Camera dei deputati, recante: « Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

rilevato che:

il provvedimento reca prevalentemente disposizioni in materia di sicurezza stradale, che la giurisprudenza costituzionale riconduce alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione) (sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009); quanto alla disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a stabilire le sanzioni rientra in quella a porre i precetti la cui violazione viene sanzionata (sentenza n. 428 del 2004); per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione);

sugli schemi dei decreti legislativi per il riordino della disciplina del codice della strada, come pure sugli schemi degli eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi, è previsto il parere della Conferenza unificata (articolo 1, comma 1; articolo 3, comma 1); tra i criteri direttivi che il Governo è chiamato a seguire nell'esercizio della delega legislativa per il riordino della disciplina del codice della strada c'è quello della riorganizzazione del codice della strada secondo criteri di coerenza e di armonizzazione, tra l'altro, con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare attenzione ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade (articolo 2, comma 1, lettera a));

tra i medesimi criteri direttivi c'è altresì quello del «riordino della normativa concernente gli strumenti di pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, anche al fine di rendere più efficiente e sostenibile la mobilità, con la previsione di un unico strumento di programmazione per ciascun ente territoriale competente, per il proprio livello di governo, e con l'introduzione di adeguate modalità di raccordo e coordinamento tra strumenti di pianificazione relativi a livelli territoriali diversi, nonché con la previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti, anche attraverso la riduzione progressiva ovvero l'esclusione dai finanziamenti eventualmente previsti dai piani sovraordinati» (articolo 2, comma 1, lettera f));

con riferimento al medesimo criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), relativo alla pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale, rileva anche l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che attribuisce la materia « Governo del territo-

rio » alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni;

sempre tra i criteri direttivi, l'articolo 2, comma 1, lettera *u*), indica quello della « revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici in quiescenza »: in sede di tale revisione potrebbe essere opportuno includere tra i soggetti abilitati anche i medici di base dei soggetti richiedenti, i quali sono coloro che meglio sono in grado di giudicare dell'idoneità alla guida dei singoli individui, in quanto ne conoscono lo stato di salute e le caratteristiche attitudinali;

l'articolo 2, comma 5, prevede che, con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite istruzioni tecniche attuative per i procedimenti amministrativi disciplinati dai regolamenti di cui ai commi 2 e 3, concernenti le modalità di semplificazione delle procedure e la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

il medesimo comma 5 prevede che sugli schemi dei decreti dirigenziali anzidetti, nel caso in cui abbiano per oggetto procedimenti di competenza delle regioni e degli enti locali, sia sentita la Conferenza unificata;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera u), si valuti l'opportunità di prevedere che, tra i soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento (o il rinnovo) della patente, siano inclusi, per le ragioni chiarite nelle premesse, anche i medici di base dei soggetti richiedenti, la cui organizzazione compete alle regioni nell'ambito del servizio sanitario;

b) si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere, nell'esercizio della delega in materia della pianificazione della mobilità, della circolazione e della sicurezza stradale (di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f));

c) all'articolo 2, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere l'acquisizione dell'intesa, e non il semplice parere, della Conferenza unificata sugli schemi di decreti dirigenziali ivi previsti, nel caso in cui abbiano per oggetto procedimenti di competenza delle regioni e degli enti locali.